

DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2015
206/2015/S/GAS

CHIUSURA DI PROCEDIMENTO AVVIATO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE REGIONALE DI TRASPORTO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 maggio 2015

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) 29 settembre 2005 (di seguito: DM 29 settembre 2005);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 aprile 2008 (di seguito: DM 22 aprile 2008);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 120/01);
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, in particolare l'Allegato A recante "Regolazione dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2009, VIS 8/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/gas 135/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 135/09);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, in particolare l'Allegato B, recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del

trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013” (di seguito: RMTG);

- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10 e i relativi allegati, in particolare la “Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09”;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, VIS 164/10 (di seguito: deliberazione VIS 164/10);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A. (

FATTO

1. Con la deliberazione VIS 93/10, Allegato B, recante “Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09” (di seguito: Relazione), l’Autorità ha riscontrato, su alcune reti di trasporto regionale, di proprietà di imprese di trasporto, che alimentano reti di distribuzione del gas naturale, la presenza di punti di riconsegna (a dette reti di distribuzione) privi - almeno fino al mese di agosto 2009 - del relativo gruppo di misura (punto 3.4 della Relazione).
2. Pertanto, con deliberazione VIS 164/10 sono stati avviati nei confronti delle imprese titolari delle predette reti di trasporto, tra cui Gas Plus Trasporto S.r.l. (di seguito: Gas Plus o società), procedimenti sanzionatori per non avere installato, al mese di agosto 2009, gli impianti di misura presso alcuni - nel caso di Gas Plus presso n. 37 - punti di riconsegna della propria rete, in violazione della deliberazione n. 166/05.
3. Con lettera 27 dicembre 2010 (prot. Autorità n. 41998/A) Gas Plus ha chiesto di essere sentita in audizione finale avanti al Collegio.
4. La società ha svolto le proprie argomentazioni difensive con nota 10 maggio 2011 (prot. Autorità n. 12806/A).
5. In data 6 novembre 2014 sono state trasmesse alla società le risultanze istruttorie (prot. Autorità n. 31488/P).
6. Successivamente Gas Plus ha rinunciato all’audizione finale (con nota 13 novembre 2014, prot. Autorità n. 32430/A).

VALUTAZIONE GIURIDICA

7. Il servizio di misura del gas naturale comprende l’attività di installazione e manutenzione degli strumenti di misura (c.d. *metering*), nonché le attività di raccolta, validazione e registrazione del dato generato dai predetti strumenti (c.d. *meter reading*).
8. Storicamente, per le reti di trasporto, l’attività di *metering* è stata svolta dal soggetto proprietario dell’impianto di misura.

9. Tuttavia, la regolazione tariffaria dei servizi di trasporto e dispacciamento, adottata dall'Autorità con deliberazioni 120/01 - per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2001 e il 30 settembre 2005 - e 166/05 - per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2005 e il 31 dicembre 2009 - ha attribuito all'impresa di trasporto l'attività di misura del gas prelevato dalla rispettiva rete.
10. Pertanto, nel periodo di applicazione dei predetti provvedimenti, l'impresa di trasporto era tenuta a installare, mantenere e gestire impianti di misura (attività remunerata attraverso la tariffa di trasporto) almeno presso i punti di riconsegna della propria rete.
11. Tale assetto si applica a tutte le imprese che hanno iniziato a erogare il servizio su c.d. reti regionali di trasporto durante il periodo di vigenza della deliberazione 120/01 e/o 166/05, in seguito alla c.d. riclassificazione della predetta rete (da rete di distribuzione a rete di trasporto). Infatti, le condizioni generali di accesso, contenute nei codici di rete di trasporto, pubblicate da queste imprese nei rispettivi siti internet prevedono che l'esercente (il servizio di trasporto) sia (proprietario e) gestore degli impianti di misura situati nella propria rete regionale.
12. Tuttavia, le argomentazioni svolte dalla società nella nota 10 maggio 2011 (prot. Autorità n. 12806/A) depositata nel corso dell'istruttoria del presente procedimento, relative alla data di decorrenza della riclassificazione della rete gestita da Gas Plus da rete di distribuzione del gas a rete di trasporto e alla non applicabilità della deliberazione 166/05 - in vigore sino al 31 dicembre 2009 - a Gas Plus, risultano assorbenti e devono essere accolte.
13. In effetti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 22 aprile 2008 "*sono classificati con decorrenza dal 1 ottobre 2009 come Reti di Trasporto Regionale (...) i gasdotti gestiti dalla società di trasporto Gas Plus Trasporto S.r.l. (...)*". Pertanto, per il periodo precedente al 1 ottobre 2009 la deliberazione 166/05 - che fissava i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale - non poteva applicarsi a Gas Plus che sino a quella data gestiva appunto una rete di distribuzione.
14. Per il periodo compreso tra il 1 ottobre 2009 e il 31 dicembre 2009, la deliberazione ARG/gas 135/09 - nel prorogare sino al 31 dicembre 2009 la validità delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas (altrimenti vigenti fino alla fine del secondo periodo regolatorio, ossia ai sensi della deliberazione n. 166/05 sino al 30 settembre 2009) - ha effettivamente escluso Gas Plus dall'ambito di applicazione della deliberazione 166/05.
15. Pertanto, la violazione della deliberazione 166/05 per mancata installazione degli impianti di misura presso 37 punti di riconsegna della propria rete di trasporto, contestata a Gas Plus con la deliberazione VIS 164/10 di avvio del presente procedimento, non sussiste.

DELIBERA

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato con deliberazione VIS 164/10 nei confronti di Gas Plus Trasporto S.r.l.;
2. di comunicare il presente atto, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Gas Plus Trasporto S.r.l., viale Enrico Forlanini, n. 17, 20134 Milano e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata gasplustrasporto@legalmail.com, nonché all'Avv. Maurizio Zoppolato, presso Zoppolato & Associati Studio legale, via Dante n. 16, 20121 Milano e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni